



Il diritto di rifiutare l'intelligenza artificiale

*Vittoria Da Ros**

THE RIGHT TO REFUSE AI

ABSTRACT: The progressive integration of artificial intelligence (AI) into professional and decision-making contexts raises unprecedented questions about the individual's right to refuse such technologies. This contribution explores the legal recognition of a right to reject AI, based on three core motivations: environmental protection, the defense of human dignity in care settings, and the safeguarding of freedom of thought. Engaging with recent theoretical developments on a "right to AI," the analysis argues that in a pluralistic and constitutionally grounded legal system, the systemic adoption of intelligent technologies must be counterbalanced by the recognition of a right to dissent, especially when rooted in ethical or professional concerns.

KEYWORDS: artificial intelligence; right to AI; right to refuse; freedom of thought

ABSTRACT: L'uso crescente dell'intelligenza artificiale nei contesti professionali solleva interrogativi sul diritto dell'individuo a rifiutare tali tecnologie. Questo contributo esplora la possibilità di riconoscere giuridicamente un diritto al rifiuto dell'AI, fondato su tre motivazioni: la tutela ambientale, la difesa della dignità umana nei contesti di cura e la salvaguardia della libertà di pensiero. Alla luce del recente dibattito sul "diritto all'AI", si propone che, in un ordinamento pluralista, l'adozione sistematica delle tecnologie intelligenti debba essere bilanciata dal riconoscimento della facoltà di dissenso, quando motivata da ragioni etiche o deontologiche, per tutelare l'autodeterminazione e i diritti fondamentali.

KEYWORDS: intelligenza artificiale; diritto all'AI; diritto al rifiuto; libertà di pensiero

SOMMARIO 1. Introduzione – 2. Le ragioni profonde del rifiuto all'impiego dell'intelligenza artificiale - 2.1. La salvaguardia dell'ambiente - 2.2. L'impatto dell'intelligenza artificiale sulla relazione di cura: verso una disumanizzazione nel patient care - 2.3. La libertà di pensiero come fondamento della coscienza individuale – 3. Il riconoscimento del diritto all'intelligenza artificiale: tra innovazione e garanzie fondamentali – 4. Verso un diritto al rifiuto dell'intelligenza artificiale: profili giuridici e tensioni etiche – 5. Conclusioni.

* Dottoressa in Giurisprudenza. Mail: darosvittoria@gmail.com. Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.



1. Introduzione

L'intelligenza artificiale (AI) è entrata nella vita quotidiana in modo sempre più incisivo, venendo impiegata in settori molto eterogenei, quali ad esempio la medicina, la giustizia, l'agricoltura o l'industria dell'automobile. I sistemi intelligenza artificiale sicuramente offrono opportunità significative in termini di rapidità, efficacia ed economicità nell'esecuzione delle funzioni, grazie alla loro capacità di elaborare informazioni con estrema velocità e di individuare correlazioni rilevanti tra i dati analizzati.

L'adozione sempre più capillare di sistemi AI in contesti lavorativi, comunicativi e decisionali inizia però a porre rilevanti interrogativi non soltanto sotto il profilo di come regolamentare l'impiego della tecnologia, ma anche in termini di libertà nelle scelte individuali. Pertanto, se finora il dibattito giuridico si è prevalentemente concentrato intorno a tematiche come la governance dell'AI, sul problema della black box e le esigenze di trasparenza o sulla protezione dei dati personali, resta ancora poco esplorata una questione forse fondamentale, ossia, se possa esistere un diritto a rifiutare l'uso dell'intelligenza artificiale.

Il tema non intende essere quello di un rigetto del progresso tecnologico in quanto tale, ma si tratta piuttosto di interrogarsi sulle condizioni in cui il diritto possa legittimare – o addirittura proteggere – la scelta individuale o professionale di non ricorrere a determinati sistemi intelligenti. Tale scelta può scaturire da una molteplicità di motivazioni, alcune delle quali emergono chiaramente da alcune testimonianze raccolte in un recente articolo della BBC News intitolato *"The people who refuse to use AI"*. In quel dato contesto, alcuni soggetti spiegano perché hanno scelto di non avvalersi di sistemi AI richiamando ragioni prevalentemente legate all'impatto ambientale dell'AI, motivazioni etiche, cognitive o "esistenziali". Queste sono motivazioni che, benché espresse in forma personale, riflettono esigenze che toccano diritti fondamentali riconosciuti dagli ordinamenti moderni quali libertà di coscienza o tutela dell'ambiente e della salute. Alla luce di ciò, il presente contributo si propone di esplorare se un diritto al rifiuto all'uso dell'AI possa trovare, in un futuro prossimo, un riconoscimento giuridico.

L'obiettivo, quindi, è quello di comprendere se le posizioni personali volte al rifiuto dell'AI possano trovare tutela nel nostro ordinamento giuridico, tramite nuove posizioni giuridiche soggettive oppure grazie a nuove forme di diritti già riconosciuti e previsti. Per compiere questa operazione si devono individuare e analizzare, innanzitutto, le motivazioni, i fondamenti di un dato comportamento volto al rifiuto della tecnologia e successivamente lavorando sul nuovo diritto all'AI e il corrispettivo obbligo.

2. Le ragioni profonde del rifiuto all'impiego dell'intelligenza artificiale

In questa sezione ci si chiede, quindi, quali potrebbero essere le motivazioni che portano un soggetto a sviluppare la volontà di rifiutare l'utilizzo di un sistema intelligente.

Si è accennato nell'introduzione di questo contributo che le ragioni che potrebbero spingere individui e professionisti a rifiutare l'uso dell'intelligenza artificiale possono trovare fondamento in valori costituzionalmente rilevanti, come la libertà di espressione, la tutela dell'ambiente, la dignità, la salute e l'integrità dell'identità personale. Tali motivazioni, emergono in primis da alcune testimonianze raccolte nell'articolo della BBC *"The people who refuse to use AI"*, pubblicato a inizio maggio 2025¹.

¹ Al seguente indirizzo si può consultare l'articolo citato: <https://www.bbc.com/news/articles/c15q5qzdjqxo>.



È bene quindi prendere in considerazione e osservare più da vicino alcuni di questi ambiti.

2.1. La salvaguardia dell'ambiente

Nell'articolo della BBC viene, ad esempio, riportata la testimonianza di Florence Achery, proprietaria di "Yoga Retreats & More" a Londra, la quale evita l'uso dell'AI principalmente per motivi ambientali. «*My initial reaction was that AI is soulless and is a contradiction with my business, which is all about human connection*» afferma infatti Achery. «*However, I found out that the environmental impact was awful with all the energy consumption required to run the data centres. I don't think that people are aware of that*».²

Un'altra testimonianza è quella di Jackie Adams che, inizialmente, si era opposta all'uso dell'AI sempre per motivi ambientali: «*I heard about the energy needed to power data centres and the amount of land they take up, and it didn't sit right with me. I didn't understand why we needed it*»³.

L'adozione diffusa dei sistemi di intelligenza artificiale, soprattutto nella forma dei Large Language Models – LLMs, ha infatti sollevato crescenti preoccupazioni circa il loro impatto ambientale. Sebbene la narrazione dominante sullo sviluppo dell'AI tenda a enfatizzare i vantaggi in termini di efficienza, produttività e accesso alla conoscenza, vi è un aspetto strutturale spesso trascurato: l'infrastruttura materiale e l'energia necessarie al funzionamento dei sistemi AI sono tutt'altro che neutre dal punto di vista ecologico⁴.

In particolare, l'addestramento e l'esecuzione operativa di modelli come GPT-4, Claude o Gemini richiedono infatti una potenza computazionale estremamente elevata, che si traduce in un consumo di elettricità su scala industriale. A ciò si aggiungono le esigenze di raffreddamento dei data center, che comportano un ingente utilizzo di risorse idriche, e la necessità di aggiornamento continuo delle componenti hardware, con conseguente produzione di rifiuti elettronici e sfruttamento di materiali rari⁵. Alcuni studi hanno, inoltre, recentemente dimostrato l'impatto negativo che la fase di training dei sistemi intelligenti ha sull'ambiente, sia in termini di emissioni di CO₂⁶ sia di utilizzo di risorse idriche impiegate per raffreddare i data center⁷. Inoltre, un recente studio ha quantificato l'impatto ambientale dell'inferenza di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), evidenziando che una singola query a GPT-4o consuma 0,43 Wh. Su scala globale, ciò equivale a un consumo di elettricità comparabile a quello di 35.000 abitazioni statunitensi e a un'evaporazione di acqua dolce pari al fabbisogno annuale di 1,2 milioni di persone⁸.

² S. BEARNE, *The people who refuse to use AI*, 6 maggio 2025

³ *Ibidem*, cit.

⁴ I dati a disposizione risultano però ancora limitati, in quanto persiste un problema di trasparenza dettato dal fatto che le aziende private difficilmente divulgano informazioni sul tema.

⁵ Sul punto si veda A. SHEHABI, S J SMITH, A. HUBBARD, A. NEWKIRK, N. LEI, MD ABU BAKAR SIDDIK, B. HOCEK, J. KOOMEY, E. MASANET, D. SARTOR, *United States Data Center Energy Usage Report, Energy Analysis and Environmental Impacts Division*, Lawrence Berkeley National Laboratory 2024, https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/2024-12/lbln-2024-united-states-data-center-energy-usage-report_1.pdf.

⁶ Cfr. E. STRUBELL, A. GANESH, A. MCCALLUM, *Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP.*, 2019 <https://arxiv.org/pdf/1906.02243>; D. PATTERSON, J. GONZALEZ, Q. LE, C. LIANG, L. M. MUNGUA, D. ROTCHILD., ... & J. DEAN, *Carbon emissions and large neural network training.*, 2021, arXiv. arXiv preprint arXiv:2104.10350.

⁷ P. LI, J. YANG, M. A. ISLAM, S. REN, *Making AI Less "Thirsty": Uncovering and Addressing the Secret Water Footprint of AI Models*, 2025 <https://arxiv.org/pdf/2304.03271>.

⁸ N. JEGHAM, M. ABDELATTI, L. ELMOUBARKI, A. HENDAWI, *How Hungry is AI? Benchmarking Energy, Water, and Carbon Footprint of LLM Inference*, 2025 <https://www.arxiv.org/abs/2505.09598>.



In tale prospettiva, il rifiuto dell'AI può configurarsi come un'attività volta alla tutela dell'ambiente, principio che trova fondamento nell'art. 9 della Costituzione italiana, come riformato nel 2022⁹, nell'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹⁰ e nell'art. 191 TFUE¹¹. In particolare, la tutela dell'ambiente e il diritto all'ambiente salubre – anche nell'interesse delle generazioni future - si declinano, in questo contesto, come diritto a rifiutare pratiche tecnologiche ambientalmente insostenibili. Ecco che secondo questa declinazione il rifiuto di utilizzare un sistema AI troverebbe una copertura nelle norme costituzionali e sovranazionali volte alla tutela dell'ambiente.

2.2. L'impatto dell'intelligenza artificiale sulla relazione di cura: verso una disumanizzazione nel patient care

Ormai gli algoritmi sono ovunque, sono diventati fondamentali nella nostra vita quotidiana; ci permettono di effettuare ricerche efficaci su Internet, di trovare nuovi libri, film e musica interessanti e di individuare con grande precisione alcune malattie. Gli algoritmi assistono gli enti governativi nelle decisioni fiscali, nel controllo delle folle, nelle indagini di polizia e nell'individuazione delle frodi. Le aziende utilizzano gli algoritmi nella determinazione dei prezzi e nelle decisioni di assunzione¹².

Una tematica sensibile riguarda però il rischio di disumanizzazione perpetrato dagli algoritmi,¹³ al punto che è stata recentemente proposta una nuova definizione di disumanizzazione algoritmica, la quale viene intesa come *"the act of using algorithms and data in a way that results in the intentional or unintentional treatment of individuals and/or groups as less than fully human, thereby violating human rights, including liberty, equality and dignity"*¹⁴.

Questo fenomeno può riguardare anche nello specifico l'ambito medico, portando alla disumanizzazione nella cura del paziente, aprendo la strada a episodi di rifiuto di utilizzo di sistemi intelligenti da parte del medico¹⁵.

⁹ Art. 9 Cost.: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

¹⁰ Art. 37 Carta di Nizza: Tutela dell'Ambiente: «Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile».

¹¹ L'art. 191 TFUE cita il principio di precauzione e il suo scopo è quello di garantire un alto livello di protezione dell'ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio.

¹² J. GERARDS, *The fundamental rights challenges of algorithms*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2019, 37(3), 205.

¹³ Un esempio riguarda gli autisti che lavorano per Uber i quali affermano che l'aspetto che detestano maggiormente del loro lavoro è proprio quello di sentirsi disumanizzati dall'algoritmo; sul punto M. MOHLMANN, O. HENFRIDSOON, *What people hate about being managed by algorithms, according to a study of Uber drivers*, in Harvard Business Review, 2019, <https://hbr.org/2019/08/what-people-hate-about-being-managed-by-algorithms-according-to-a-study-of-uber-drivers>.

¹⁴ M.D. SHULTZ, M. CLEGG, R. HOFSTETTER et al. *Algorithms and dehumanization: a definition and avoidance model*. *AI & Soc.*, 2024. <https://doi.org/10.1007/s00146-024-02123-7>, cit.

¹⁵ Un simile atto da parte del medico può trovare tutela e legittimazione già da quanto previsto dall'art.22 del Codice deontologico, secondo il quale: «Il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocimento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione».



Ma facciamo un passo indietro; è bene ricordare che l'AI si è rilevata utile in vari settori dell'assistenza sanitaria, come la diagnostica, l'assistenza ai pazienti ma anche in settori non clinici come l'amministrazione e la logistica. La rapida integrazione dell'AI nell'assistenza sanitaria è, inoltre, determinata dalla grande quantità di dati generati nel settore attraverso le cartelle cliniche elettroniche e dall'avanzamento della potenza di calcolo¹⁶.

Principalmente, però, i sistemi di AI nel settore sanitario sono progettati per ottimizzare i processi, ridurre gli errori di dosaggio e fare diagnosi preliminari.¹⁷

Queste capacità sicuramente migliorano l'efficienza dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, consentendo agli operatori di prendere decisioni più informate in tempi più brevi. Poiché, però, gli operatori sanitari si affidano sempre più all'AI per guidare le loro decisioni, cresce il timore che l'essenza umanista della medicina, tra cui l'empatia e la comprensione culturale, rischi di essere smorzata dall'efficienza dell'AI, portando ad un'esperienza più disumanizzante per i pazienti.

Il potenziale dell'AI per migliorare l'assistenza sanitaria è innegabile, però un problema che va evidenziato concerne il fatto che l'AI potrebbe ridurre l'importanza delle competenze tradizionali dei medici, delegando compiti centrali a sistemi automatizzati. Questo potrebbe demotivare i professionisti, frammentare il ruolo del medico e trasferire il potere decisionale verso i progettisti dei sistemi IT.¹⁸ Inoltre, la crescente dipendenza dai sistemi alimentati dall'AI può erodere le interazioni medico-paziente. In questo campo, infatti, le relazioni interpersonali di alto livello, caratterizzate in particolare dall'empatia, sono fondamentali per instaurare un rapporto di fiducia con il medico¹⁹.

Inoltre, i sistemi AI hanno una capacità limitata di comprendere e ricambiare le emozioni umane e le diverse dimensioni della salute, che includono la salute sociale, psicologica, biologica e spirituale. Di conseguenza, ciò porta a un indebolimento delle interazioni empatiche, fondamentali per mantenere le relazioni terapeutiche tra medici e pazienti. In più, i valori come empatia, simpatia e compassione ridotti nell'assistenza SANITARIA alimentata dall'AI si traducono in un'esperienza spersonalizzata e disumanizzata. Ad esempio, l'integrazione di sistemi di telemedicina basati sull'AI può erodere il senso di connessione che si sviluppa durante i contatti fisici. I pazienti percepiscono queste interazioni online come meno personali e più distratte. Il potenziale di distrazione durante le consultazioni virtuali è elevato e questo solleva preoccupazioni riguardo alla capacità degli operatori di concentrarsi sui pazienti.²⁰ Inoltre stabilire nuove

¹⁶ Cfr. A.S. AHUIA, *The impact of artificial intelligence in medicine on the future role of the physician*, in *PeerJ*, 2019, <https://doi.org/10.7717/peerj.7702>.

¹⁷ A. VÄÄNÄNEN, K. HAATAIA, K. VEHVILÄNEN-JULKENEN, P. TOIVANEN, *AI in healthcare: A narrative review*, in *F1000Research*, 2021, 10:6

¹⁸ Cfr. R. SPARROW, J. HATHERLEY, *High hope for "deep medicine" AI, economics, and the future of care*. *Hastings Center Report*, 50(1), 14-17, <https://doi.org/10.1002/hast.1079>; questo articolo fu la risposta al celebre libro di E. Topol, *Deep Medicine: how artificial intelligence can make healthcare human again*, 2019, in cui l'autore sostiene che delegando all'AI i compiti quotidiano dei medici, questi avranno più tempo da dedicare alla relazione di cura e di fiducia con il paziente.

¹⁹ Cfr. A. SAUERBREI, A. KERASIDOU, F. LUCIVERO *et al*, *The impact of artificial intelligence on the person-centred, doctor-patient relationship: some problems and solutions*, in *BMC Med Inform Decis Mak* 23, 73 2023.

²⁰ Cfr. K. ANDREADIS, K. MUELLERS, J. S. ANCKER, C. HOROWITZ, R. KAUSHAL, J. LIN, *Telemedicine Impact on the Patient–Provider Relationship in Primary Care During the COVID-19 Pandemic*, in *Medical Care* 61(), 2023, S83-S88 | DOI: 10.1097/MLR.0000000000001808.



relazioni in uno spazio virtuale può essere impegnativo, in quanto i pazienti devono affrontare questioni quali fiducia, privacy e riservatezza, elementi essenziali di una solida relazione medico-paziente²¹.

La natura *black-box* di molti algoritmi di AI aggrava, inoltre, la perdita di fiducia. I processi con cui i sistemi di AI prendono le decisioni non sono trasparenti o comprensibili per medici, pazienti e agli stessi ricercatori di AI. Ciò mina ulteriormente la fiducia in questi sistemi e negli operatori sanitari che vi si affidano. Lo sviluppo e la ricerca di AI spiegabili potrebbero mitigare il paradosso della *black box* in futuro; tuttavia, mantenere la fiducia e la connessione umana in un sistema sanitario guidato dall'AI è un problema che offre opportunità per ulteriori ricerche e innovazioni.

Però dato che gli operatori sanitari si affidano sempre più all'AI per guidare le loro decisioni, cresce il timore che l'essenza umanista della medicina, tra cui l'empatia e la comprensione culturale, rischi di essere smorzata dall'efficienza dell'AI, portando ad un'esperienza più disumanizzante per i pazienti.

Il punto centrale è quindi quello riguardante l'affidamento dell'AI ad algoritmi e calcoli matematici può portare le persone a sentirsi disumanizzate, come se fossero ridotte a semplici cifre statistiche.²²

Quanto appena esposto permette di mettere in evidenza la connessione tra dignità umana e disumanizzazione, connessione che si radica nella loro natura opposta: la dignità rappresenta il riconoscimento del valore intrinseco e inalienabile di ogni essere umano, mentre la disumanizzazione si verifica quando tale valore viene negato, ignorato o ridotto a qualcosa di puramente strumentale.

Secondo questo punto di vista quindi l'atto del medico che rifiuta di utilizzare un sistema intelligente, o quello di un paziente di rifiutare una prestazione assistita dall'AI, può essere visto come un'azione volta alla tutela della dignità del paziente nel particolare e dignità umana²³ su un piano più generale.

Per legittimare, però, un rifiuto in questo ambito in cui è coinvolto un diritto fondamentale, come è il diritto alla salute, bisogna valutare se possa venire intaccato il diritto alla salute del paziente. Vero è che il rifiuto del medico di utilizzare l'AI non implica un abbandono del dovere di curare, ma una scelta relativa agli strumenti da impiegare nel processo diagnostico e terapeutico supportata da ragioni di coscienza. Il medico in questo caso continuerebbe a esercitare la sua professione secondo le modalità tradizionali, utilizzando la propria esperienza, competenza e il bagaglio di conoscenze mediche consolidate, che sono ancora strumenti validi per la cura del paziente. Quindi il diritto alla salute, nel caso specifico, verrebbe comunque garantito tramite i mezzi ordinari ad oggi disponibili e non con l'interposizione dell'AI, per cui

²¹ A. AKINGBOLA, O. ADELEKE, A. IDRS, O. ADEWOLE, A. ADEGBESAN, *Artificial Intelligence and the Dehumanization of Patient Care*, in *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 3, 2024.

²² R. BINNS, M. VAN KLEEK, M. VEALE, U. LYNGS, J. ZHAO, N. SHADBOLT, "It's Reducing a Human Being to a Percentage": *Perceptions of Justice in Algorithmic Decisions*. Published online January 31, 2018; M.K. LEE, D. KUSBIT, E. METSKY, L. DABBISH, *Working with Machines: The Impact of Algorithmic and Data-Driven Management on Human Workers*, in *Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems*, CHI '15., Association for Computing Machinery, 2015, 1603-1612.

²³ Per un approfondimento sulla dignità umana si vedano: C. PICIOCCHI, *La dignità umana come rappresentazione giuridica della condizione umana*, Padova, 2013; M. DÜWELL, *Human dignity: concepts, discussions, philosophical perspectives*, in M. DÜWELL, J. BRAARVIG, R. BROWNSWORD, D. MIETH (a cura di), *The Cambridge Handbook of Human Dignity: Interdisciplinary Perspectives*, Cambridge University Press, 2014, 23-50; D. KRETZMER, E. KLEIN, *The Concepts of Human Dignity in Human Rights Discourse*, in *Klawer Law International*, The Hague, London, New York 2002; B. BEYLEVELD, R. BROWNSWORD, *Human Dignity and the New Bioethics: Human Dignity as Constraint*, *Human Dignity in Bioethics and Biolaw* (Oxford, 2001; online edn, Oxford Academic, 22 Mar. 2012)



riconoscere la possibilità di non utilizzare sistema AI, non recherebbe un danno al diritto alla salute in quanto il contenuto minino del diritto verrebbe comunque rispettato.²⁴

2.3. La libertà di pensiero come fondamento della coscienza individuale

Sempre dall'articolo della BBC si possono trarre ulteriori spunti interessanti rivolti a giustificare il rifiuto di usare l'intelligenza artificiale.

Infatti, è interessante considerare la testimonianza Sierra Hansen la quale si rifiuta di usare l'AI perché, nella sua visione, l'uso dell'AI danneggia la nostra capacità di problem solving e di pensare liberamente: «*Our brain is the thing that helps organise what our days look like, not going to AI Copilot and asking it to tell it how to manage my schedule. Our job as a human is to apply critical thinking skills, and if you are feeding simple tasks into ChatGPT then you're not solving on your own. It's doing the thinking for you*»²⁵.

Questa dichiarazione offre l'occasione per parlare di come l'AI sia una tecnologia che ha dei risvolti veramente impattanti nella vita dell'essere umano e sul suo pensiero, nonché sui "neurodiritti"²⁶.

La possibilità che le tecnologie digitali possano influenzare il pensiero e la percezione della realtà ha messo in allerta gli studiosi, ma non sembra tuttavia aver incoraggiato un nuovo approccio alla protezione della libertà di pensiero e forse anche libertà di coscienza, in grado di affrontare le capacità dell'AI. In questo contesto, infatti, gli interventi proposti spesso mirano a limitare la componente manipolativa delle tecnologie digitali, anziché riflettere su come la teoria e la pratica giuridica concepciono la protezione della libertà di coscienza e di pensiero.²⁷

I risultati tecnologici hanno permesso e sollecitato gli studiosi a riconsiderare la sostanza, la struttura e i meccanismi della mente umana²⁸. Inoltre, mentre si discute ancora di questioni fondamentali come l'esistenza del libero arbitrio, gli studi interdisciplinari che combinano aspetti biologici, psicologici, legali e filosofici hanno contribuito a una più ampia comprensione della libertà di pensiero, della sua ampiezza e dei processi che possono influenzarla. Pertanto ora si è compreso che si tratta di un concetto multidimensionale che abbraccia l'intero spettro dell'esperienza umana.²⁹

Però, mentre l'analisi scientifica ha compiuto grandi progressi nella comprensione della natura e dei meccanismi del pensiero umano, la protezione che i sistemi giuridici le accordano non è stata paragonabile a

²⁴ Per contenuto minino del diritto alla salute si intende l'insieme essenziale delle prestazioni e tutele che devono essere garantite a ogni individuo per assicurare fondamentale di questo diritto. Cfr. S. BARBARESCHI, *Tecniche di individuazione del nucleo essenziale del diritto alla salute nella giurisprudenza costituzionale*. In C. COLAPIETRO, M. ATRIPALDI, G. FARES, A. IANNUZZI (a cura di), *I modelli di welfare sanitario tra qualità e sostenibilità*, Napoli, 2018, 335-351

²⁵ S. BEARNE, *The people who refuse to use AI*, 6 maggio 2025, cit <https://www.bbc.com/news/articles/c15q5qzdjqxo>.

²⁶ Questa nozione è stata introdotta da Marcello Ienca e Roberto Adorno nel 2017: cfr. M. IENCA, R. ANDORNO, *Towards New Human Rights in the Age of Neuroscience and Neurotechnology*, in *Life, Science and Policy*, 13, 5, 2017. Per un commento ulteriore cfr. M. IENCA, *Tra cervelli e macchine: riflessioni su neurotecnicologie e su neurodiritti*, in *Notizie di Politeia*, 133, 2019, 52-62. Per ulteriori approfondimenti: J. C. BUBLITZ, *My Mind is Mine? Cognitive Liberty as a Legal Concept*, in E. HILDT, A. G. FRANKE (eds.), *Cognitive Enhancement*, Berlino, 2013, 223-264; P. SOMMAGGIO, *Neurodiritti: tra neuroscienze e neurotecnicologie*, in S. SALARDI, M. SAPORITI, M. VETIS ZAGANELLI (a cura di), *Diritti umani e tecnologie morali. Direitos humanos e tecnologias morais*, 157-171.

²⁷ A. PIN, *Libertà di coscienza e intelligenza artificiale*, in *Coscienza e libertà*, 67/2024, 146.

²⁸ M.J. BLITZ, *Freedom of Thought for the Extended Mind: Cognitive Enhancement and the Constitution*, in *Wisconsin Law Review*, 4/2010, 1052.

²⁹ L. SWAINE, *Freedom of Thought in Political History*, in M.J. BLITZ, J.C. BUBLITZ (a cura di), *The Law and Ethics*, cit., 19.



tali sviluppi. C'è un ampio consenso, maturato nei secoli, intorno alla convinzione che la libertà di pensiero – il *forum internum* della coscienza – non possa essere limitata in alcun modo per ragioni teoriche quanto pratiche.

Se sul piano teorico si coglie un'unanime opinione sulla necessità che ogni persona debba godere di libertà nella sua sfera più intima, anche sul piano della pratica giudiziaria questa convinzione appare profondamente radicata all'interno della cultura dei diritti. È alla luce di questa convinzione di lunga data, secondo cui sarebbe impossibile penetrare nella mente di qualcuno, che si possono leggere i documenti a tutela dei diritti umani, i quali affermano l'importanza della libertà di pensiero, ma raramente articolano ciò che essa include e come proteggerla. Anche le sentenze giudiziarie, che hanno sottolineato più volte che la semplice ipotesi di controllare la mente si scontra con la medesima trama del costituzionalismo moderno, sono di scarso aiuto nell'individuare i contorni del pensiero umano e della sua protezione.³⁰

L'uso pervasivo delle tecnologie nella vita quotidiana rende ancora più grave la discrepanza tra gli sviluppi scientifici e giuridici sulla nozione e la protezione del *forum internum*. Gli studi di psicologia suggeriscono infatti di riconsiderare la nozione e la protezione dell'autonomia personale – anche al fine probabilmente di ricomprendervi oggetti che gli individui utilizzano, e non solo la loro mente.

Gli studiosi hanno quindi sottolineato la necessità di proteggere "neurodiritti"³¹, una nozione che comprende non solo il pensiero umano, ma anche tali sentimenti, le emozioni e la percezione della realtà³².

Ciò che sembra mancare a questo punto è un adeguato sviluppo giuridico che possa sia dare forma a tali diritti sia colmare il loro divario con le nozioni familiari di libertà di pensiero e di coscienza. Tale sviluppo è significativo per almeno tre diverse ragioni.

In primo luogo, articolare i diritti che riguardano il *forum internum* e che provengono da diverse aree disciplinari consente una migliore utilizzazione delle tutele esistenti a protezione della libertà di pensiero e di coscienza, finora sin troppo generiche. La misura in cui un fascio di nuovi diritti si sovrappone o può essere distinto dalle nozioni familiari di pensiero e coscienza richiede un supplemento di analisi.

In secondo luogo, collegare la coscienza e il pensiero come sancito in diversi documenti giuridici con i più recenti sviluppi scientifici riscatta la dimensione trascendente della libertà di pensiero e di coscienza che, come ha un tempo affermato Charles Malik è stata una delle principali preoccupazioni del movimento per i diritti umani³³. Collegare il fascio di nuovi diritti, che provengono dagli studi delle scienze dure, con la

³⁰ A. PIN, *op. cit.*, 151.

³¹ Da segnalare è, innanzitutto, l'esperienza cilena; infatti in Cile il dibattito sul tema delle neuroscienze e delle relative applicazioni neurotecniche risulta particolarmente sentito, assumendo un'importanza tale da aver condotto ad Ottobre 2021 all'approvazione di un emendamento della Costituzione, tramite la Ley n. 21.383, introducendo all'art. 19: previsione secondo cui lo sviluppo scientifico e tecnologico, oltre che nel rispetto e a servizio della persona, deve svolgersi nella piena tutela dell'attività cerebrale e delle informazioni derivanti da essa. Cfr. Sul punto, R. YUSTE, et al., *It's Time to NeuroRights*, in *Horizon*, 18, Winter 2021; A. MCCAY, *Neurorights: the Chilean constitutional change*, in *AI & Society*, 2022; D. ZAROR MIRALLES, M. BORDACHAR BENOIT, P. TRIGO KRAMCSÁK, *Acerca de la necesidad de proteger constitucionalmente la actividad e información cerebral frente al avance de las neurotecnologías: Análisis crítico de la reforma constitucional introducida por la Ley 21.383*, in *Revista chilena de Derecho y Tecnología*, 10, 2021.

³² J. GENSER, S. HERRMANN, R. YUSTE, *International Human Rights Protection Gaps in the Age of Neurotechnology*, May 6, 2022, Neurorights Foundation, disponibile su <https://ntc.columbia.edu/wp-content/uploads/2022/05/NeurorightsFoundationPUBLICAnalysis5.6.22.pdf>, 4-5.

³³ C. MALIK, *The Near East: The Search for Truth*, in *Foreign Affairs*, 30/952, 264.





libertà di coscienza sottolinea in particolare che i pensieri e i sentimenti degli esseri umani sono più di semplici fenomeni biologici: caratterizzano la natura stessa dell'umanità.

In terzo e ultimo luogo, radicare anche i nuovi diritti all'autonomia mentale nei concetti di libertà di pensiero e di coscienza può rendere tali diritti più efficaci. Proteggere la libertà di coscienza significa proteggere il tessuto della civiltà umana – qualcosa che è così prezioso e finora intoccabile che studiosi e giudici hanno pensato che non avesse bisogno di protezione³⁴.

Ecco in questo cotoesto e tenendo conto delle precedenti osservazioni si può argomentare che il rifiuto di utilizzare l'AI si possa collocare all'interno di un più ampio processo di riconsiderazione della protezione dell'autonomia personale, nonché dei principi di libertà di pensiero (art. 21 Cost³⁵) e libertà di coscienza (art. 2, 19, 21 Cost).

Sebbene l'analisi scientifica abbia compiuto progressi significativi nella comprensione della sostanza e dei meccanismi del pensiero umano, l'evoluzione normativa non ha saputo tenere il passo con tali sviluppi. Ecco che la possibilità di invocare il rifiuto all'AI portando come motivazioni la tutela della libertà di pensiero e delle proprie capacità cognitive – pensiero critico e problem solving - potrebbe rappresentare una forma innovativa di tutela anche nella dimensione dei "neurodiritti". Una previsione normativa di tal genere risponderebbe, infatti, alla necessità di colmare le attuali lacune giuridiche, offrendo una protezione più adeguata e rispondente alle sfide poste dalle nuove tecnologie.

3. Il riconoscimento del diritto all'intelligenza artificiale: tra innovazione e garanzie fondamentali

Dopo aver analizzato alcune motivazioni atte al rifiuto toccando ambiti come la tutela ambientale, la disumanizzazione e la protezione della libertà di pensiero, è opportuno volgere lo sguardo e analizzare un nuovo diritto proposto dalla dottrina³⁶ e che offre la base per parlare concretamente di un diritto al rifiuto all'AI: il diritto all'intelligenza artificiale.

Si è già avuto modo di osservare come gli algoritmi siano strumenti di cui nel mondo attuale non possiamo farne a meno, e in particolare l'AI offre enormi potenzialità per migliorare la nostra esistenza. Questa tecnologia è in grado di assistere il professionista umano, svolgendo con maggiore velocità e accuratezza una molteplicità di operazioni a beneficio degli individui e della società.

In questi termini, i vantaggi dell'impiego della AI sono così elevati e i rischi così ridotti che si potrebbe rivendicare un diritto alla AI: un diritto ad essere destinatari di attività, di servizi, di scelte "aumentate" grazie all'AI.

Il diritto all'AI è, quindi, inteso come diritto di essere destinatari di attività, di servizi, di scelte aumentate grazie all'intervento dell'AI a fianco di quello umano. Infatti, interpretando l'22 GDPR³⁷, ed in particolare

³⁴ A. PIN, *op. cit.*, 156.

³⁵ Art. 21, 1 Cost: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

³⁶ C. CASONATO, *Unlocking the Synergy: Artificial Intelligence and (old and new) Human Rights*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 3, 2023, 233-240

³⁷ Art. 22 GDPR «Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione: 1. L'interessato ha in diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo



invertendo la norma, questa disposizione potrebbe essere utilizzata per riconoscere il diritto ad essere destinatari di decisioni basate anche sul trattamento automatizzato³⁸. Ecco che questa posizione può collegarsi a quanto previsto dagli art. 27 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo³⁹ e 15 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali⁴⁰, i quali riconoscono che l’accesso alle scoperte scientifiche e ai loro benefici sia essenziale per lo sviluppo e il benessere dell’essere umano, collocando il diritto all’AI nella più ampia cornice del diritto alla scienza.

In questo contesto, in cui l’AI rappresenta una delle più avanzate applicazioni della scienza moderna, escludere il godimento di questa tecnologia può essere interpretato come una violazione del diritto alla scienza e di godere dei suoi risultati. Infatti, come viene affermato per l’accesso all’infrastruttura di Internet, escludere alcuni individui o gruppi dal suo accesso significherebbe impedire loro di trarre beneficio dal progresso scientifico e tecnologico. Inoltre, il diritto di accesso a Internet è stato riconosciuto come essenziale per esercitare i propri diritti in una società sempre più digitalizzata⁴¹; anche l’AI sta rapidamente diventando un mezzo essenziale per la partecipazione dell’individuo alla vita economica, sociale e politica. Ad esempio, sistemi diagnostici basati su algoritmi di intelligenza artificiale, l’assistenza personalizzata nell’apprendimento automatico o l’automazione in vari settori lavorativi sono solo alcuni degli ambiti in cui l’AI gioca un ruolo decisivo.

In conclusione, il diritto all’AI può essere visto come una naturale evoluzione dei già affermati diritto a godere dei risultati della scienza e diritto di accesso a Internet.

Il riconoscimento di un diritto all’AI dovrebbe però includere non solo il diritto all’accesso, ma anche una garanzia dai rischi legati all’AI. Gli algoritmi, infatti, possono perpetuare pregiudizi, violare la privacy o essere usati per scopi di sorveglianza di massa. In questo senso, il diritto all’AI includerebbe garanzie che

significativamente sulla sua persona; 2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o delle Stato Membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato; c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato; 3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la opinione e di contestare la decisione; Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d’applicazione l’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato.»

³⁸ C. CASONATO, *op. cit.*

³⁹ Art. 27 UDHR: «Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits»

⁴⁰ Art. 15 ICESCR: «The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone: (a) To take part in cultural life; (b) To enjoy the benefits of scientific progress and its application»

⁴¹ Per un approfondimento sul punto si vedano: P. DE HERT, D KLOZA, *Internet (access) as a new fundamental right. Inflating the current right framework?*, in *Eur J Law Technol*, 2013,3(2); O. POLLICINO, *The Right to Internet Access: A Comparative Constitutional Legal Framework*, in M IENCA, O POLLICINO, L. LIGUORI, E. STEFANINI, R. ANDORNO (eds), *The Cambridge Handbook of Information Technology, Life Sciences and Human Rights*, in *Cambridge Law Handbooks*, Cambridge University Press, 2022; S. TULLY, *A Human Right to Access the Internet? Problems and Prospects*, in *Human Rights Law Review*, 2, 2014, 175–195; P. DE HERT, D. KLOZA, *Internet (Access) as a new Fundamental Right. Inflating the Current Rights Framework?* in, *European Journal of Law and Technology*, 2012, 3, 3; S. TĂBUŞCĂ, *The Internet access as a fundamental right*, in *Journal of Information Systems and Operations Management*, 4,2, 2010, 206-212; T. E. FROSINI, *Access to Internet as a Fundamental Right*, in *Italian Journal of Public Law*, 2013, 5,2, 226-234.





proteggano gli individui da discriminazioni algoritmiche, abusi di potere da parte di chi controlla le tecnologie AI.

Da un punto di vista prettamente costituzionale, il diritto all'AI può trovare una potenziale legittimazione nel combinato disposto degli art. 2 e 9 della Costituzione italiana, disposizioni che costituiscono un fondamento per i riconoscimenti di diritti emergenti legati allo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica⁴².

L'art. 2, il quale sancisce i diritti inviolabili della persona umana e la loro esemplificazione all'interno delle formazioni sociali, funge da clausola aperta⁴³, consentendo l'integrazione di nuovi diritti nel quadro costituzionale⁴⁴. L'accesso ai benefici dell'AI, come la personalizzazione dei servizi pubblici e l'efficienza nei processi decisionali, può essere interpretato come un elemento volto a garantire l'effettività di tali diritti fondamentali. Ad esempio, in ambito sanitario, l'AI può migliorare l'accesso a diagnosi tempestive e precise, rendendo più concreta la tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.). L'articolo 9, invece, riconosce a livello costituzionale – insieme ad altre disposizioni⁴⁵ – il diritto alla scienza e quindi impegna la Repubblica a promuovere il progresso scientifico e tecnologico. Questo principio si collega direttamente all'AI, vista come una frontiera del progresso contemporaneo. L'obbligo dello Stato di favorire l'innovazione tecnologica per il benessere collettivo implica non solo lo sviluppo dell'AI, ma anche la garanzia che i suoi benefici siano distribuiti equamente. Il diritto all'AI può essere interpretato anche come un diritto di inclusione digitale e tecnologica.

Ecco che il diritto all'AI può essere interpretato come una proiezione, un'evoluzione moderna dei principi sanciti dagli art. 2 e 9 Cost., fornendo un quadro costituzionale per l'evoluzione tecnologica in una prospettiva di tutela dei diritti fondamentali e di promozione del benessere collettivo⁴⁶.

Un esempio dell'affermazione di tale diritto è ricavabile da una decisione della Corte Superiore dell'Ontario, che già nel 2018 aveva accolto la richiesta del cliente di un avvocato di non pagare la parcella nella parte in cui il professionista aveva esposto un monte ore rilevante per lo studio dei precedenti⁴⁷. La Corte, in particolare, aveva sostenuto che l'avvocato avrebbe dovuto utilizzare un sistema di banche dati automatizzato per ridurre i tempi di analisi e le conseguenti spese legali, nella decisione di legge infatti: «*All in all, whatever this "research" was would be well within the preparation for the motion. There was no need for outsider or third party research. If artificial intelligence sources were employed, no doubt counsel's preparation time would have been significantly reduced*»⁴⁸, in questo modo implicitamente emergere il

⁴² Alcuni esempi possono riguardare il diritto all'ambiente salubre e i diritti delle generazioni future di beneficiare di un ambiente sano.

⁴³ In riferimento al noto e risalente dibattito sulla possibilità di riconoscere l'esistenza di nuovi diritti fondamentali privi di esplicita statuizione all'interno delle Carte costituzionali si rimanda a quanto esposto in apertura del capitolo. Cfr. A. BALDASSARRE, *I diritti fondamentali nello Stato costituzionale*, in *Scritti in onore di Alberto Predieri*, Milano, 1996, 79.

⁴⁴ Ad esempio, il diritto all'identità sessuale potrebbe ancorarsi al diritto all'identità personale, tutelato dall'art. 2 Cost, allo stesso modo, non sembra peregrino trovare il fondamento del diritto all'immagine negli artt. 2 e 13 Cost.

⁴⁵ Art. 32; 33; 117,1 Cost.

⁴⁶ Cfr. C. CASONATO, *Intelligenza artificiale e diritto costituzionale: prime considerazioni*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo, Rivista trimestrale*, Speciale/2019, 101-130.

⁴⁷ *Ontario Superior Court of Justice in the case of Cass v. 1410088 Ontario Inc. 2018 ONSC 6959*, <https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2018/2018onsc6959/2018onsc6959.html>.

⁴⁸ *Ibidem*, paragrafo 34 della sentenza, cit.



diritto ad una prestazione assistita dalla AI ed un corrispondente dovere in capo al professionista di utilizzare la tecnologia.

4. Verso un diritto al rifiuto dell'intelligenza artificiale: profili giuridici e tensioni etiche

Riconosciuta l'affermazione di questo nuovo diritto all'AI, è opportuno volgere l'attenzione "sull'altro lato della medaglia". Infatti, è bene essere consapevoli che al sorgere di nuovi diritti, corrisponde simmetricamente, il sorgere di nuovi doveri; in questo specifico contesto dal diritto di essere destinatari di decisioni e servizi aumentati dall'intelligenza artificiale, corrisponde il dovere per i professionisti di offrire queste prestazioni utilizzando la tecnologia.

È ormai però dimostrato che l'affermazione di nuovi diritti, e dei corrispettivi obblighi, può aprire la strada a nuove forme di rifiuto di sottostare a quell'obbligo specifico, questo perché il mutare della coscienza sociale porta con sé la richiesta di tutela di situazioni giuridiche prima non tenute in considerazione, e gli stessi moti inducono a guardare con occhi nuovi ciò che l'ordinamento pretende dai suoi consociati e quindi ai limiti, legati alle più radicate convinzioni interiori che il singolo può opporre a tali pretese.

Ciò risulta inevitabile a causa della natura dinamica dei diritti, i quali tendono a espandersi anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

In generale si è anche osservato che nuovi diritti possono portare all'emersione di nuove forme e ipotesi di obiezione di coscienza⁴⁹. Queste, infatti, si sono venute moltiplicando, negli ultimi decenni: dal rifiuto al servizio militare⁵⁰ all'obiezione alle pratiche abortive⁵¹, dalla repulsione per la sperimentazione animale⁵² ai trattamenti sanitari obbligatori⁵³; ci si trova di fronte ad una sorta di caleidoscopio nel quale si mischiano CONFLITTI classici e nuovi, esigenze importanti e profili di minore contrapposizione tra coscienza individuale e ordinamento giuridico⁵⁴.

⁴⁹ L'obiezione di coscienza si definisce in termini generali come la pretesa di chi si rifiuta, in nome della propria coscienza, di obbedire ad un precetto giuridico. Si configura dunque come una forma di resistenza individuale rivolta verso una norma giuridica specifica percepita come ingiusta secondo un giudizio radicato nella coscienza del singolo. Per un'analisi dell'istituto si segnalano A. PUGIOTTO, *Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale*, Torino, 1995; D. PARIS, *L'obiezione di coscienza. Studio sull'ammissibilità di un'eccezione dal servizio militare alla bioetica*, Firenze, 2011; M. SAPORITI, *La coscienza disubbidiente: ragioni, tutele e limiti dell'obiezione di coscienza*, Milano 2014; G. Di COSIMO, *Coscienza e Costituzione. I limiti del diritto di fronte ai convincimenti della persona*, Milano, 2000; E. ROSSI, *Obiettare è boicottare? L'ambiguità dell'obiezione di coscienza e i fini dell'ordinamento*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, Special Issue 2/2019; F. VIOLA, *L'obiezione di coscienza come diritto*, in *Persona y Derecho*, 61/2009. Si segnala inoltre la seguente giurisprudenza costituzionale: Corte Cost., sent. n. 271/2000; Corte Cost., sent. n. 43/1997, Corte Cost, sent. n. 467/1997 Corte Cost, sent. n. 409/1989,

⁵⁰ Introdotta dalla Legge 15 dicembre 1972, n. 772, *Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza*

⁵¹ Art. 9 Legge 22 maggio 1978, n. 194, *Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza*

⁵² Legge 12 ottobre 1993, n. 413, *Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale*. Sul punto si segnala L. LOMBARDI VALLAURI, *L'obiezione di coscienza legata alla sperimentazione, ex-vivisezione*, in A. MANNUCCI, M.C. TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, Milano, 2001

⁵³ Cfr. D. PARIS, *Legge sul consenso informato e le DAT: è consentita l'obiezione di coscienza del medico?*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, 1, 2018; P. TOZZO, M. SANAVIO, C. SALASNICH, L. CAENAZZO, *Conscientious objection in Italian law, 219/2017: a space for relection still be traced*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2, 2020

⁵⁴ C. CARDIA, *Tra il diritto e la morale. Obiezione di coscienza e legge*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica* (www.statochiese.it), Maggio 2009, 2; cfr. V. TURCHI, *Nuove forme di obiezione di coscienza*, in





Un'altra strada da seguire per comprendere la moltiplicazione delle ipotesi di rifiuto è quella di verificare le dinamiche e le trasformazioni degli ordinamenti contemporanei⁵⁵. Siamo in un'epoca caratterizzata da cambiamenti o, meglio, transizioni tecnologiche in cui la società e i legislatori devono affrontare nuove sfide nell'interpretare questo rapido sviluppo e tentare di regolamentare un oggetto in così rapida evoluzione come è l'AI⁵⁶.

Questa tipologia di trasformazione tecnologica e di conseguenza sociale può essere la spinta per nuove ipotesi di rifiuto del suo utilizzo, e le motivazioni analizzate nelle sezioni precedenti ne sono un perfetto esempio.

Ecco che per iniziare a parlare di un diritto al rifiuto all'AI è necessario fare, innanzitutto, riferimento all'art. 14, par. 4 lett. d) dell'AI Act, il quale stabilisce che: «le misure di cui al paragrafo 3 consentono le seguenti azioni, a seconda delle circostanze, alle persone alle quali è affidata la sorveglianza umana: d) essere in grado di decidere, in qualsiasi situazione particolare, di non usare il sistema di AI ad alto rischio o altrimenti di ignorare, annullare o ribaltare l'output del sistema di AI ad alto rischio»⁵⁷.

Similmente, anche il *Blueprint for an AI Bill of Rights*⁵⁸ afferma di offrire alle persone sempre l'opportunità di rifiutare l'applicazione dell'AI in favore di un'alternativa umana.

Tuttavia, la tutela di tale facoltà può essere dedotta da un insieme di disposizioni e principi che proteggono l'autodeterminazione, la libertà di coscienza e la dignità. In particolare, L'art. 9 CEDU⁵⁹ (libertà di pensiero, coscienza e religione) e l'art. 3 della Carta di Nizza (diritto all'integrità della persona) possono offrire una base per interpretare il rifiuto dell'AI come esercizio della libertà morale e della libertà negativa da condizionamenti tecnologici, specialmente se motivato da convinzioni etiche, ecologiche o psicologiche. L'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁶⁰, che pone la dignità umana come intangibile e inviolabile, può essere letto come fondamento per respingere imposizioni tecnologiche che si traducano in forme di disumanizzazione.

In questa prospettiva, il rifiuto dell'IA appare come una richiesta di spazio per la coscienza e la libertà individuale all'interno di ambienti in cui può essere richiesto l'utilizzo di sistemi intelligenti. È una

Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2010; E. CAMASSA, *Procreazione e diritto. Le frontiere mobili dell'obiezione di coscienza*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2015

⁵⁵ C. CARDIA, *op. cit.* 3

⁵⁶ Cfr. C. EL MORR, *AI and Society: Tension and Opportunities*, New York, 2022.

⁵⁷ Il dettato di questa disposizione riguarda solamente i sistemi classificati come ad alto rischio, quindi non rappresenta la base per un rifiuto all'AI generalizzato.

⁵⁸ L'AI Bill of Rights è stata introdotta nell'ottobre 2022 dall'Ufficio della politica scientifica e tecnologica della Casa Bianca (OSTP) in un documento intitolato "Blueprint for an AI Bill of Rights: Making Automated Systems Work for the American People". Chiamata anche Blueprint, l'AI Bill of Rights è stata creata dopo aver consultato diversi accademici, gruppi per i diritti umani, organizzazioni non profit e aziende del settore privato.

⁵⁹ Art. 9 Cedu: «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti; 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui».

⁶⁰ Art. 1 Carta di Nizza: «La dignità umana inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata»



manifestazione della volontà di preservare l'autenticità dell'agire umano, il carattere relazionale del sapere e il valore della lentezza nei processi creativi e decisionali.

Ecco che, il riconoscimento giuridico di tale diritto si inserirebbe nel solco di altri diritti già presenti e tutelati dal nostro ordinamento, come il diritto a rifiutare cure mediche o le ipotesi di obiezione di coscienza. In ciascuno di questi casi, il diritto al rifiuto opera come valvola di decompressione del principio di autodeterminazione e come strumento di bilanciamento tra innovazione e sensibilità personali.

Occorre inoltre ribadire che, in presenza di un diritto all'AI⁶¹ si configura inevitabilmente un obbligo speculare per gli attori pubblici e privati di offrire prestazioni aumentate dall'intelligenza artificiale. In tal caso, si genera una tensione che impone un bilanciamento: il diritto alla tecnologia non può trasformarsi in un dovere di adesione forzata, né tantomeno in una violazione della libertà negativa dell'individuo. La tutela del dissenso, in quanto espressione legittima della libertà personale, deve costituire il contrappeso necessario all'adozione sistemica dell'AI.

In definitiva, il diritto al rifiuto dell'intelligenza artificiale, pur non codificato in termini esplicativi, emerge come espressione coerente dei diritti fondamentali già riconosciuti, e può trovare legittimazione in una lettura costituzionalmente orientata, ad esempio, del principio di libertà personale, del rispetto per l'ambiente, della tutela della salute mentale e del pluralismo etico e culturale. La sfida giuridica che ci attende non è soltanto quella di regolare lo sviluppo dell'AI, ma anche di riconoscere e difendere il diritto di non utilizzarla.

Dunque, appurato che le motivazioni atte al rifiuto siano reali e concreti, ed è sostenuto da vere motivazioni etiche e grazie alle norme costituzionali che tutelano, nelle ipotesi analizzate, l'autodeterminazione e libertà di pensiero di coscienza si potrebbe arrivare a dichiarare l'ammissibilità di un diritto al rifiuto all'AI in conseguenza della rilevanza costituzionale delle motivazioni che possono ispirare la condotta del soggetto.

5. Conclusioni

In conclusione, il diritto al rifiuto all'uso dell'AI si configura come una forma di salvaguardia contro il rischio di disumanizzazione derivante dall'impiego di sistemi AI, come uno strumento per far valere le proprie convinzioni a fronte dell'utilizzo dell'AI.

Sicuramente il riconoscimento giuridico del diritto al rifiuto all'AI solleva questioni di rilevanza non solamente giuridiche, ma anche prettamente politiche e sociali. Così come declinato in questo contributo, esso può trovare una giustificazione nella tutela dell'ambiente o nella protezione della dignità umana a fronte di algoritmi disumanizzanti, permettendo agli individui di non utilizzare sistemi che generano decisioni automatizzate percepiti come lesivi dei propri valori. Dall'altra parte però, tale riconoscimento potrà

⁶¹ Diritto che trova la sua legittimazione tanto nella Costituzione quanto nel diritto internazionale, e tenuto conto che i cittadini hanno il dovere di osservare la Costituzione, in conformità a quanto previsto dall'art. 54 Cost, si ha l'obbligo di rispettare anche delle nuove posizioni giuridiche soggettive emerse attraverso un'interpretazione evolutiva delle norme. Queste nuove posizioni giuridiche sono coerenti con la natura dinamica e aperta del testo costituzionale che emergono, nel caso di specie, a seguito dell'evoluzione scientifica e tecnologica. Da ciò può conseguire che ogni individuo è titolare del diritto di essere destinatario di decisioni automatizzate, in quanto rientrante nel novero dei diritti riconosciuti e tutelati dall'ordinamento nel suo complesso. Pertanto, ogni individuo deve essere riconosciuto il suo diritto all'AI, in quanto diritto già "immanente" nell'ordinamento.





comportare implicazioni pratiche complesse, soprattutto in ambiti professionali nei quali l'adozione dell'AI è considerata cruciale per una migliore efficienza, e l'ambito medico ne è l'esempio perfetto.

Questa prospettiva richiede una riflessione sulla necessità di definizione di un quadro normativo chiaro, capace di regolare al meglio l'interazione tra innovazione tecnologica e diritti fondamentali. La questione non riguarda unicamente la salvaguardia della "coscienza individuale", ma investe la natura stessa del progresso tecnologico e il suo impatto sulla società e l'individuo. Poiché l'AI costituisce una delle più grandi rivoluzioni tecnologiche degli ultimi anni e il modo in cui verrà regolamentata determinerà anche il futuro dei principi che governano la democrazia e lo stato di diritto. Risulta quindi imprescindibile mantenere aperto il dibattito su questi temi, promuovendo un confronto continuo tra diritto, etica e innovazione. Solo in tal modo il progresso potrà rafforzare i valori fondamentali, anziché metterli a rischio.

Il dibattito sul diritto al rifiuto all'AI, pur ancora agli albori, rappresenta una questione che non potrà essere trascurata, specialmente alla luce delle implicazioni per i diritti fondamentali.

Sebbene attualmente non si registrino obblighi generalizzati all'impiego di sistemi AI, è indubbio che il diritto all'AI sia già immanente nell'ordinamento, apre la strada a possibili sviluppi normativi futuri. Ciò è particolarmente evidente in ambiti come quello medico, dove l'adozione di tecnologie assistite dall'AI è già considerata uno strumento prezioso per il supporto diagnostico e decisionale. Tuttavia, non possono essere trascurate le istanze di quei professionisti che, sulla base di motivazioni etiche o deontologiche, potrebbero rifiutare l'impiego di tali strumenti.

Solamente la prassi, la realtà e suoi futuri sviluppi potranno fornire risposte sulle concrete necessità di introdurre e riconoscere nell'ordinamento il diritto al rifiuto all'AI. E come si è avuto modo di notare, i casi di rifiuto all'utilizzo di sistemi AI non sono fantascienza, ma anzi stanno iniziando a manifestarsi, e costituiscono il banco di prova significativo per la teoria esposta in questo contributo. Essi, in generale, richiedono di interrogarsi, con lungimiranza, sulla compatibilità tra il progresso tecnologico e il rispetto dei principi etici e giuridici fondamentali che regolano la vita dell'uomo.

In definitiva, il diritto al rifiuto all'AI non si presenta soltanto come una questione prettamente giuridica, una questione sull'ammissibilità di un nuovo diritto, ma può rappresentare, in futuro, un terreno di confronto per definire il rapporto tra l'uomo e la macchina nell'era digitale.

